



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

Fasc.1.6.5/2026

OGGETTO: RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIRONE – STAGIONE TERMICA 2026/2027.

Validità: dal 15/10/2026 fino al 15/04/2027

IL SINDACO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visti il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

Vista la D.G.R. Lombardia XI/3502 del 5 agosto 2020 e, in particolare, il punto 7, comma 13, del documento tecnico allegato, che consente ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze e con ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

Considerato che:

- gli impianti termici a combustione per il riscaldamento degli edifici costituiscono una fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento al periodo autunnale e invernale;
- la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni derivanti dal riscaldamento civile rappresenta un obiettivo di interesse pubblico, in coerenza con le politiche regionali di miglioramento della qualità dell'aria e di contenimento dei consumi energetici;
- la D.G.R. XII/2634 del 24 giugno 2024 invita i Sindaci ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del D.P.R. 74/2013, prevedendo, in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, una riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici;

Tenuto conto che l'art. 5 del D.P.R. 74/2013 attribuisce al Sindaco la facoltà di ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio degli impianti termici, senza prevedere un limite massimo espresso alla durata del posticipo;

Preso atto che il territorio comunale di Montirone ricade nella zona climatica E, per la quale il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici è compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere;

Viste le previsioni meteorologiche disponibili alla data di adozione del presente provvedimento dalle quali risulti la compatibilità del posticipo con le condizioni climatiche attese;

Ritenuto pertanto, alla luce delle condizioni meteorologiche previste e delle esigenze di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, di posticipare al 26 ottobre 2026 l'inizio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici di climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili;

Ritenuto altresì di riservarsi la facoltà di modificare il presente provvedimento, anche anticipando la data di accensione, qualora l'evoluzione delle condizioni meteorologiche lo renda necessario;



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

Ritenuto altresì opportuno, al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di riduzione delle emissioni inquinanti, stabilire per la stagione termica 2026/2027 una riduzione della durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici da 14 a 13 ore, nonché una riduzione di 1 °C della temperatura massima consentita negli ambienti riscaldati, fissandola a 19 °C, con tolleranza di 2 °C, per gli edifici interessati dal provvedimento, ferma restando la temperatura massima prevista per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

DISPONE

1. Il posticipo dell'inizio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici dal 15 ottobre al 26 ottobre 2026, mantenendo invariata la data di conclusione della stagione termica, fissata al 15 aprile 2027. Nel periodo dal 15 al 25 ottobre 2026 compreso, gli impianti termici potranno essere attivati esclusivamente in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 74/2013, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
2. La riduzione della durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici da 14 a 13 ore giornaliere, anche frazionabili, nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno, per il periodo dal 26 ottobre 2026 al 15 aprile 2027, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente;
3. La riduzione di 1 °C della temperatura massima consentita negli ambienti riscaldati, fissandola a 19 °C, con tolleranza di 2 °C, per il periodo dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027, con esclusione degli istituti scolastici classificati come asili nido e scuole dell'infanzia. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili resta invariato il limite di 18 °C, con tolleranza di 2 °C, fatte salve le ulteriori deroghe previste dalla normativa vigente.
4. Il rispetto delle esclusioni e delle deroghe previste dal D.P.R. 74/2013 e dal punto 7, commi 4, 10 e 11, del documento tecnico allegato alla D.G.R. Lombardia XI/3502 del 5 agosto 2020 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente.

DISPONE ALTRESÌ

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché la sua diffusione alla cittadinanza con i canali di comunicazione dell'Ente.

Restano ferme le ulteriori disposizioni e le deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Gli organi competenti sono incaricati della vigilanza per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità di legge.

Montirone, lì 12/10/2026

IL SINDACO

Dott. Filippo Spagnoli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82



FILIPPO
SPAGNOLI
12.10.2026
10:52:38 UTC